

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/160 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2014****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40 e l'articolo 53, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le condizioni alle quali, in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale.
- (2) Per motivi di certezza e chiarezza del diritto, è necessario aggiungere alle disposizioni già stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 le condizioni che dovrebbero applicarsi ai pagamenti diretti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2015, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽³⁾. A tal fine, è necessario fare riferimento, in particolare, ai massimali pertinenti fissati per gli Stati membri relativamente all'anno civile 2014 nel regolamento (CE) n. 73/2009, distinguendo tra gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico e gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, per far fronte alla situazione specifica in relazione all'applicazione della disciplina finanziaria, è opportuno fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2013 e alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2014.
- (3) È necessario chiarire il paragrafo 8 dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, poiché la sua formulazione potrebbe involontariamente indurre la Commissione ad applicare una rettifica forfettaria di livello inferiore rispetto al rischio per il bilancio dell'Unione. Il paragrafo 8 dell'articolo 12 di tale regolamento dovrebbe pertanto essere riformulato al fine di indicare chiaramente che, nel caso in cui elementi oggettivi dimostrino che la perdita massima per i fondi è inferiore alla perdita che risulterebbe dall'applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto dalla Commissione, quest'ultima deve applicare tale tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 907/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. In deroga al paragrafo 2, durante l'esercizio finanziario 2015, per i pagamenti diretti elencati all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio si applicano le seguenti modalità:

- a) quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile 2014 entro il 15 ottobre dell'esercizio 2015 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

- b) nel caso degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), con riferimento all'anno civile 2013 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l'importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l'esercizio finanziario 2015, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 o all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera il massimale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 e tenendo conto degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 *ter* del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 quali stabiliti all'allegato VIII *bis* del medesimo regolamento;
- c) nel caso degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti diretti che si riferiscono all'anno civile 2013 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l'importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l'esercizio finanziario 2015, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 o all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera la somma dei massimali individuali stabiliti per i pagamenti diretti con riferimento all'anno civile 2014 per lo Stato membro in questione;
- d) le spese che superano i limiti di cui alle lettere a), b) o c) sono ridotte del 100 %.

Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettere b) o c) del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(*) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(**) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).»;

2) all'articolo 12, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ove uno Stato membro presenti elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per i fondi è inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto, la Commissione utilizza tale tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER